

Accordo di Programma tra

Ministero dello Sviluppo Economico Regione Marche

**Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a.
(INVITALIA)**

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e che prevede all'art. 15 la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VISTO il decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano nazionale di risanamento della siderurgia»;

VISTE le disposizioni che, a partire dall'art. 73 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), hanno previsto l'estensione del sistema agevolativo di cui alla citata legge n. 181/1989 a ulteriori aree di crisi industriale diverse da quella siderurgica;

VISTO il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», di seguito "decreto- legge n. 83 del 2012", e, in particolare, l'art. 27, comma 8-bis, introdotto con il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, che prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico vengano disciplinate le condizioni e le modalità per l'attuazione degli interventi di cui agli artt. 5, 6 e 8 del decreto- legge n. 120 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, come successivamente estesi a ulteriori aree di crisi industriale diverse da quella siderurgica, nei casi di *"situazioni di crisi industriali diverse da quelle complesse individuate ai sensi del decreto di cui al comma 8 che presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo dei territori interessati e sull'occupazione"*;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 giugno 2015, che stabilisce termini, modalità e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui al decreto- legge n. 120 del 1989 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181 in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriale e, in particolare, l'art. 2, comma 3, dello stesso decreto in base al quale *"I territori delle aree di crisi industriale non complessa ammessi alle agevolazioni sono individuati, anche su proposta delle singole Regioni interessate, con successivo decreto del Ministro dello Sviluppo"*



Ministero dello Sviluppo Economico



Economico, da adottare sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano”;

VISTA la circolare del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico n. 59282 del 6 agosto 2015 avente a oggetto «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni di cui alla legge n. 181/1989 in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali»;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2016 recante «Individuazione dei territori delle aree di crisi industriale non complessa, ammessi alle agevolazioni di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181», con il quale sono stati definiti i criteri per l'individuazione dei territori candidabili alle predette agevolazioni;

VISTO, in particolare, l'art. 5, comma 1, del citato decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 4 agosto 2016 che rinvia a un decreto del Direttore generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese e del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico la pubblicazione dell'elenco nazionale dei territori candidati alle agevolazioni previste per le aree di crisi industriale non complessa e la definizione dei termini per la presentazione delle domande di agevolazione ai sensi del decreto ministeriale 9 giugno 2015;

VISTO il decreto del Direttore generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese e del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 19 dicembre 2016, recante l'elenco dei territori individuati, sulla base del citato decreto ministeriale 4 agosto 2016, quali aree di crisi non complessa;

VISTO, in particolare, l'art. 2 del citato decreto direttoriale 19 dicembre 2016, che rinvia ad un successivo provvedimento del Ministero dello sviluppo economico l'apertura dei termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione;

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico 31 gennaio 2017, con il quale le risorse finanziarie complessivamente destinate alla reindustrializzazione delle aree di crisi sono state ripartite tra le diverse tipologie di intervento;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera c), del suddetto decreto ministeriale 31 gennaio 2017, il totale delle risorse finanziarie destinate ai programmi di investimento da agevolare nelle aree di crisi industriale non complessa, tramite procedura valutativa con procedimento a sportello, ammonta ad euro 124.000.000,00 a valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile, dei quali euro 44.000.000,00 accantonati in favore degli interventi disciplinati da accordi di programma e da utilizzare a tal fine entro un anno dalla data di apertura dello sportello;

VISTO il decreto del Direttore generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese e del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico



Ministero dello Sviluppo Economico



24 febbraio 2017, con il quale, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto direttoriale 19 dicembre 2016, sono stati fissati i termini e le modalità per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni di cui alla legge n.181/1989 nelle aree di crisi individuate dallo stesso decreto 19 dicembre 2016;

CONSIDERATO che, come riportato all'art. 1, comma 3, del predetto decreto direttoriale 24 febbraio 2017, i soggetti interessati hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle risorse finanziarie stanziare, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123;

VISTA la nota dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. – Invitalia, soggetto gestore degli interventi, n. 7010/INIMP del 5 aprile 2017, con la quale è stato comunicato che, a partire dalla data di apertura dello sportello, 4 aprile 2017, e fino alle ore 10.00 del 5 aprile 2017, risultano pervenute n. 208 domande, per un ammontare di agevolazioni richieste pari a 634,6 milioni di euro;

CONSIDERATO che il predetto fabbisogno finanziario supera ampiamente la dotazione finanziaria di cui al sopra menzionato decreto ministeriale 31 gennaio 2017;

CONSIDERATO, che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, si è reso necessario, con decreto direttoriale n. 1724 del 5 aprile 2017, procedere all'immediata chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di agevolazione in considerazione dell'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili;

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico 7 giugno 2017 recante la destinazione di una quota pari ad euro 69.831.524,51 delle risorse disponibili nella contabilità speciale n. 1201 del Fondo per la crescita sostenibile agli interventi di riconversione e riqualificazione industriale di cui alla legge 181/1989, nonché la sua ripartizione tra le diverse tipologie di intervento;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), del suddetto decreto ministeriale 7 giugno 2017, l'importo di euro 20.000.000,00 è destinato all'incremento della quota di euro 44.000.000,00 accantonata in favore degli interventi nelle aree di crisi industriale non complessa disciplinati da accordi di programma, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera c), del citato decreto ministeriale 31 gennaio 2017;

VISTA la nota n. 3193/CR-C11AP del 26 giugno 2017 con la quale il Segretario generale della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha comunicato al Ministero dello sviluppo economico il parere favorevole della Conferenza, espresso nella seduta del 22 giugno 2017, sui criteri di ripartizione delle risorse proposti dal Ministero dello sviluppo economico, dichiarando altresì l'accordo delle Regioni a cofinanziare gli accordi di programma nella misura minima del 20%;

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 9 agosto 2017 con il quale le risorse pari ad euro 64.000.000,00, a valere sul Fondo per la crescita sostenibile, destinate agli interventi nelle aree



Ministero dello Sviluppo Economico



di crisi industriale non complesse disciplinati da accordi di programma sono state ripartite tra le Regioni interessate;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del suddetto decreto ministeriale del 9 agosto 2017 sono destinati euro 4.243.392,00 (quattromilioniduecentoquarantatremilatrecentonovantadue euro) a finanziare interventi disciplinati da accordi di programma nelle aree di crisi industriale non complessa della Regione Marche;

CONSIDERATO, altresì, che la Regione Marche, ha stanziato sul bilancio regionale 2018/2020, annualità 2018, la quota di cofinanziamento regionale, pari a € 848.678,40, ovvero al 20% delle risorse nazionali a carico del Fondo per la crescita sostenibile;

PRESO ATTO che la Regione Marche con delibera n. 210 del 19/02/2018 ha approvato il presente schema di Accordo di programma, destinando euro 848.678,40 di risorse proprie a titolo di cofinanziamento degli interventi previsti dal medesimo Accordo;

In tal senso, tutto quanto sopra premesso, tra le parti intervenute si è concordato di sottoscrivere il seguente

ACCORDO DI PROGRAMMA

Articolo 1

Finalità dell'Accordo

1. Le premesse costituiscono parte integrante e costitutiva del presente atto.
2. Il presente Accordo ha per oggetto l'attuazione degli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181 nei territori della Regione Marche riconosciuti quali aree di crisi industriale non complessa ai sensi del decreto direttoriale 19 dicembre 2016, nonché le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie destinate alla copertura dei medesimi interventi.

Articolo 2

Modalità attuative degli interventi

1. Gli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva sono attuati in conformità alla disciplina normativa di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181 e successive modifiche e integrazioni. Ai sensi di quanto previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 giugno 2015 e dalla circolare del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico n. 59282 del 6 agosto 2015, per l'attuazione degli interventi di cui al secondo periodo del comma 2 del



Ministero dello Sviluppo Economico



successivo art 5 vengono utilizzati gli elementi di flessibilità aggiuntivi di cui all'allegato 1 al medesimo Accordo.

Articolo 3

Oggetto ed ambito territoriale di operatività dell'Accordo

2. Per il conseguimento delle finalità convenute, il presente Accordo regola il procedimento, gli impegni e le attività dei sottoscrittori per il raggiungimento degli obiettivi di rilancio e di sviluppo industriale nell'area di crisi industriale dei territori della Regione Marche riepilogati nell'allegato 2.
3. Per conseguire le finalità di cui al comma 1 il Ministero dello sviluppo economico si impegna a promuovere e sostenere iniziative imprenditoriali in grado di contribuire al recupero e consolidamento di attività esistenti e creare nuove opportunità di sviluppo per le specializzazioni produttive.

Articolo 4

Soggetti dell'Accordo di programma

1. Partecipano all'Accordo di programma:
 - a) il Ministero dello sviluppo economico (MiSE) che, attraverso le proprie strutture:
 - i. concorre al finanziamento degli investimenti delle imprese tramite le agevolazioni previste dalla L. 181/1989;
 - ii. presiede al confronto fra le parti sociali ed istituzionali;
 - iii. fornisce gli opportuni indirizzi ad Invitalia, nonché assicura le attività di vigilanza e di coordinamento per l'attuazione dell'Accordo di programma;
 - b) la Regione Marche, che contribuisce al cofinanziamento degli investimenti nelle forme indicate all'art. 5;
 - c) Invitalia, che:
 - i. fornisce il supporto tecnico all'organo preposto al coordinamento attuativo del presente Accordo di cui al successivo art. 7;
 - ii. è il soggetto gestore degli interventi ai sensi della L.181/1989.

Articolo 5

Attuazione degli interventi e impegni finanziari

1. I soggetti sottoscrittori provvedono all'esercizio delle proprie competenze con le modalità ed i



Ministero dello Sviluppo Economico



tempi convenuti con il presente Accordo di Programma, assumendo i seguenti impegni finanziari:

- a. Il Ministero dello sviluppo economico concorrerà agli adempimenti finanziari di propria competenza nel limite complessivo di euro 4.243.392,00 a valere sulle risorse destinate agli interventi disciplinati da accordi di programma dall'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto ministeriale 31 gennaio 2017 e dall'art. 1, comma 2, lettera b), del decreto ministeriale 7 giugno 2017;
 - b. La Regione Marche concorrerà agli adempimenti finanziari assunti con l'Accordo di programma quantificati nel limite di euro 848.678,40, pari al 20% delle risorse di cui ai citati art. 1, comma 1, lettera c), del decreto ministeriale 31 gennaio 2017 e art. 1, comma 2, lettera b), del decreto ministeriale 7 giugno 2017 riservate agli accordi di programma;
 - c. Le risorse finanziarie messe a disposizione dalla Regione Marche, nel limite indicato al punto b), sono poste a carico degli stanziamenti programmati con la deliberazione della Giunta n. 210 del 19/02/2018 e saranno e saranno versate dalla Regione Marche a favore del Ministero dello Sviluppo Economico, successivamente alla firma del presente Accordo ed entro 10 giorni dalla sua registrazione alla Corte dei Conti, sulla contabilità speciale n. 1726 denominata "Interventi Aree Depresse", aperta presso la Tesoreria Provinciale dello Stato – Sezione di Roma, intestata al Ministero dello Sviluppo Economico.
2. Le risorse finanziarie indicate al comma 1 saranno destinate al finanziamento, nei limiti delle risorse disponibili, delle domande di agevolazione per programmi di investimento localizzati nei Comuni di cui all'allegato 2, a seguito della pubblicazione di uno specifico bando. Ai sensi di quanto previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 giugno 2015 e dalla circolare del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico n. 59282 del 6 agosto 2015, nell'allegato n. 1 al presente Accordo sono indicati i criteri e le modalità ulteriori rispetto a quelli previsti dalla disciplina generale da utilizzare per l'attuazione degli interventi. Le eventuali risorse residue saranno destinate alla attivazione di una procedura a sportello. La definizione dei criteri e delle modalità di attivazione del medesimo saranno definiti tramite circolare del Ministero dello sviluppo economico, su proposta del comitato di coordinamento previsto al successivo art. 7.

Articolo 6

Impegni delle imprese e salvaguardia dell'occupazione

1. Le imprese beneficiarie degli interventi di cui al precedente art. 3 si dovranno impegnare, nell'ambito del rispettivo fabbisogno di addetti, a procedere, previa verifica della sussistenza dei requisiti professionali, prioritariamente all'assunzione di residenti nel territorio dei Comuni di cui



Ministero dello Sviluppo Economico



all'Allegato 2 percettori di ammortizzatori sociali o disoccupati a seguito di procedure di licenziamento collettivo, o che abbiano avuto l'ultima occupazione presso unità produttive localizzate in uno dei medesimi comuni.

Articolo 7

Ministero dello Sviluppo Economico - coordinamento delle attività

1. Il Ministero dello sviluppo economico assicura le attività di coordinamento tecnico ed amministrativo per l'attuazione dell'Accordo. A tal fine il Ministero dello sviluppo economico procede alla costituzione di un Comitato di coordinamento per l'attuazione dell'Accordo, composto da tre membri di cui due in rappresentanza del Ministero dello Sviluppo Economico ed uno in rappresentanza della Regione Marche. Il Comitato si avvale, del supporto tecnico di Invitalia.
2. Il Comitato di coordinamento si riunisce presso il MiSE e svolge compiti di monitoraggio sull'attuazione dell'Accordo.
3. Il Comitato di coordinamento sovrintende alla verifica dell'attuazione dell'Accordo di programma e delle attività a cui sono impegnate le parti sottoscrittrici. Le eventuali inadempienze o i ritardi formano oggetto di informativa al Presidente della Regione ed al Ministro, per l'adozione dei provvedimenti o delle iniziative utili alla rigorosa attuazione del presente Accordo, anche ai sensi del comma 2 dell'art.34 del D. Lgs. n. 267/2000.
4. Il Comitato di coordinamento, in riferimento alle date del 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno di validità del presente Accordo, predispone una relazione tecnica sullo stato di attuazione degli interventi e, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di conclusione di cui al successivo art. 8, una relazione finale. Le relazioni sono trasmesse ai soggetti sottoscrittori i quali, entro i successivi trenta giorni, fanno pervenire eventuali osservazioni.

Articolo 8

Impegno alla diligenza e durata dell'Accordo

1. Fermo restando quanto regolato con il presente atto, nonché nel rispetto delle norme e dei regolamenti di settore vigenti, i soggetti del presente Accordo sono reciprocamente impegnati, in ogni caso, ad assolvere alle attività di propria competenza ed a quelle scaturenti dalle esigenze di coordinamento con la massima diligenza e tempestività, al fine di assicurare l'efficienza del procedimento concordato per la compiuta realizzazione dell'obiettivo e dell'oggetto dell'Accordo. In tal senso, i soggetti sottoscrittori del presente Accordo sono impegnati, ove occorra, anche su specifica richiesta del Comitato di coordinamento, a dare alle strutture di rispettivo riferimento le opportune disposizioni e direttive.



Ministero dello Sviluppo Economico



2. La durata del presente Accordo è di trentasei mesi dalla sua data di stipula; le Parti, tuttavia, si riservano la facoltà di prorogarne l'efficacia o di rinnovarlo in tutto o in parte.
3. Il presente Accordo è sottoscritto con firme digitali ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7 Marzo 2005 e successive modifiche.

Ministero dello sviluppo economico

Il Direttore generale per gli incentivi alle imprese

Ministero dello sviluppo economico

Il Direttore generale per la politica industriale, la competitività e le piccole e medie imprese

Regione Marche

Il Dirigente del Servizio Attività produttive Lavoro e Istruzione

PER PRESA VISIONE

Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. (INVITALIA)

L'Amministratore delegato



Allegato 1

Ambiti di flessibilità consentiti dalla normativa di riferimento previsti dall'Avviso 181/89 per le aree di crisi non complessa Regione Marche (DM 9 giugno 2015; circolare 7 agosto 2015)

1) Procedura di accesso

Nuovo avviso tramite bando per determinare graduatoria di avvio alla fase istruttoria, attraverso l'utilizzo di parametri oggettivi che consentano una univoca applicazione quali incremento occupazionale, settori economici prioritari.

2) Attività economiche

- Ampliamento dei codici ATECO ammessi ai codici Ateco commercio ed edilizia, nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa comunitaria e nazionale, in particolare circa i vincoli di utilizzo dei beni d'investimento.

3) Programma occupazionale

- Finalizzazione del programma occupazionale anche al mantenimento del numero degli addetti (non obbligatorietà dell'incremento del numero degli addetti)
- Specifica definizione del bacino dei lavoratori da ricollocare (si veda art. 6 schema di Accordo).

4) Forma ed intensità delle agevolazioni

- Diversificazione del mix percentuale delle agevolazioni con le modalità di seguito indicate: finanziamento agevolato tra il 30% e il 50% degli investimenti ammissibili. La percentuale del finanziamento agevolato richiesta è indicata dal soggetto beneficiario in sede di presentazione della domanda. L'importo massimo del contributo in conto impianti e dell'eventuale contributo diretto alla spesa è determinato, in relazione all'ammontare del finanziamento agevolato, nei limiti delle intensità massime di aiuto previste dal Regolamento GBER, fermo restando che la somma del finanziamento agevolato, del contributo in conto impianti, dell'eventuale contributo diretto alla spesa e dell'eventuale partecipazione al capitale sociale non può essere superiore al 75% degli investimenti ammissibili.
- Applicazione del Regolamento «de minimis» per i programmi di investimento produttivo proposti da GI in zone PMI e 107.3.c



Regione Marche - Comuni ricompresi nell'elenco delle aree di crisi industriale non complessa (Decreto direttoriale 19 dicembre 2016)

COMUNI SLL ANCONA

AGUGLIANO
CAMERATA PICENA
CHIARAVALLE
MONTE SAN VITO
MONTEMARCIANO
POLVERIGI

COMUNI SLL CAGLI

ACQUALAGNA
APECCHIO
CAGLI
CANTIANO
PIOBBICO

COMUNI SLL FANO

CARTOCETO
FANO
FOSSOMBRONE
ISOLA DEL PIANO
MONTEFELCINO
MONTEMAGGIORE AL METAURO
PIAGGE
SALTARA
SAN GIORGIO DI PESARO
SANT'IPPOLITO
SERRUNGARINA

COMUNI SLL FERMO

ALTIDONA
CAMPOFILONE
CARASSAI
FERMO
LAPEDONA
MONTE URANO
MONTE VIDON COMBATTE
MONTERUBBIANO
MORESCO
PEDASO
PETRITOLI
PORTO SAN GIORGIO



Ministero dello Sviluppo Economico



COMUNI SLL MONTEGIORGIO

BELMONTE PICENO
FALERONE
FRANCAVILLA D'ETE
GROTTAZZOLINA
MAGLIANO DI TENNA
MASSA FERMANA
MONSAMPIETRO MORICO
MONTAPPONE
MONTE GIBERTO
MONTE SAN MARTINO
MONTE SAN PIETRANGELI
MONTE VIDON CORRADO
MONTEGIORGIO
MONTELEONE DI FERMO
MONTOTTONE
PENNA SAN GIOVANNI
PONZANO DI FERMO
RAPAGNANO
SERVIGLIANO
TORRE SAN PATRIZIO

COMUNI SLL MONTEGRANARO

MONTE SAN GIUSTO
MONTEGRANARO

COMUNI SLL PERGOLA

BARBARA
MONTECAROTTO
SERRA DE' CONTI

COMUNI SLL PESARO

MOMBAROCCIO
MONTECICCARDO
MONTELABBATE
PESARO
TAVULLIA
VALLEFOGLIA

COMUNI SLL PORTO SANT'ELPIDIO

PORTO SANT'ELPIDIO
SANT'ELPIDIO A MARE

COMUNI SLL RECANATI

PORTO RECANATI

COMUNI SLL SASSOCORVARO

AUDITORE
BELFORTE ALL'ISAURO
CARPEGNA
FRONTINO



Ministero dello Sviluppo Economico



LUNANO
MACERATA FELTRIA
MONTE CERIGNONE
MONTE GRIMANO TERME
MONTECOPIOLO
PIANDIMELETO
PIETRARUBBIA
SASSOCORVARO
TAVOLETO

COMUNI SLL URBANIA

BORGO PACE
MERCATELLO SUL METAURO
PEGLIO
SANT'ANGELO IN VADO
URBANIA

COMUNI SLL URBINO

FERMIGNANO
MONTECALVO IN FOGLIA
PETRIANO
URBINO